

Allegato "F"



COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

PROVINCIA DI VERONA

P.zza Matteotti, 1 37030 Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO
PUBBLICO DEI TRASPORTI SCOLASTICI RIFERITO ALL'
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
CIG: Z5C23FE37D**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Gabriella Zampicinini

Art. 1

Il Comune di Cazzano di Tramigna provvede, mediante concessione, al servizio di trasporto pubblico comunale speciale, riservato agli alunni della Scuola Materna e Scuola Elementare, con diritto d'esclusiva per quanto riguarda la linea.

Art. 2

L'appalto ha per oggetto il trasporto degli alunni della scuola materna ed elementare, il cui tragitto si riferisce a tutto il territorio del Comune di Cazzano di Tramigna (compresa la frazione di Campiano) secondo il calendario scolastico, per il periodo 12.09.2018 – 30.06.2019.

Come da nota dell'Istituto Comprensivo di Soave, prot. n. 1.1170 del 03.05.2018, relativamente alla scuola elementare, il presente servizio verrà svolto in via sperimentale, per l'anno scolastico 2018/2019, con il seguente nuovo orario:

- da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00;
- il mercoledì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00;

L'orario della Scuola Materna sarà invariato.

Più dettagliatamente l'appalto comprende:

- trasporto alunni della scuola materna ed elementare (andata e ritorno), incluso servizio di sorveglianza alunni scuola materna durante il loro trasporto;
- trasporto di alcuni alunni residenti nei Comuni di Illasi e di Soave, residenti in località limitrofe al territorio del Comune di Cazzano di Tramigna;
- almeno cinque uscite presso i paesi limitrofi.

Art. 3

L'appalto per l'importo complessivo a base d'asta stimato del servizio di euro 30.794,40 oltre Iva di legge, verrà aggiudicato mediante trattativa privata attraverso Ditte presenti nel sistema del Mercato Elettronico, con procedura ai sensi dell'art. 36 lett.a) del D.lgs. n. 50/2016, previa acquisizione di preventivi di spesa, con il criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di offerta, di € 2,60= oltre IVA al Km (di cui € 0,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

Art. 4

L'aggiudicatario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio stesso e dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. 31.01.1997 e ss.mm.ii. Le aziende che intendono partecipare alla gara devono essere iscritte alla Camera di Commercio I.A.A. e devono dimostrare, nei modi indicati dal Decreto Ministeriale 20.12.1991 n. 448 e ss.mm.ii., la propria idoneità morale, professionale e finanziaria. Devono dichiarare altresì, la disponibilità del parco autobus a disposizione per l'espletamento del servizio.

Art. 5

Il servizio dovrà essere effettuato per tutti i giorni di attività previsti dal calendario scolastico ed in conformità agli orari determinati dall'Amministrazione Comunale su indicazione delle Autorità Scolastiche. Il percorso del servizio e le relative fermate saranno determinati dall'Amministrazione Comunale sentito il parere non vincolante della Ditta aggiudicataria, con riferimento al numero degli utenti trasportati ed alle località di residenza dei medesimi e potrà subire variazioni in corso di servizio. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di interpellare la ditta concessionaria al fine di studiare il percorso onde limitare al massimo la permanenza degli alunni sui mezzi di trasporto.

Art. 6

I plessi scolastici presso i quali devono essere trasportati gli alunni sono 2 (due) come si seguito specificato:

- Scuola Materna "Raggio di Sole" in P.zza G. Matteotti;
- Scuola Elementare "Edmondo De Amicis" in P.zza G. Matteotti;

Art. 7

Tutti gli automezzi messi a disposizione per i servizi richiesti, dovranno essere coperti di idonea polizza assicurativa R.C. relativa ai veicoli.

Il Comune di Cazzano di Tramigna non assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti che si verificassero durante il trasporto.

Tutti gli automezzi dovranno essere dati al servizio richiesto e dovranno essere in possesso dei requisiti di sicurezza.

In particolare gli autobus per il servizio delle scuole materne dovranno essere forniti di sistemi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e tutti gli automezzi dovranno essere regolarmente immatricolati presso la Motorizzazione Civile.

Sugli autobus non dovrà tollerarsi, per nessuna ragione, un carico superiore al massimo fissato nella carta di circolazione, di viaggiatori, bagagli e merci.

Art. 8

Il concessionario dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, alla stipulazione di una polizza per assicurare, contro eventuali sinistri, gli alunni trasportati per un valore minimo di euro 2.500.000,00 (duemilioneicinquacentomila,00euro)=

Art. 9

Il valore dell'appalto, per tutto il periodo di affidamento (12 settembre 2018 al 30 giugno 2019), è stimato in complessivi euro 30.794,40 (oltre I.V.A.), determinato moltiplicando il prezzo a chilometro posto a base di gara di euro/Km 2,60 (di cui euro/Km 0,050 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo di esercizio, stimati in Km/anno 11.844,00 (Km/giorno 63 x numero 188 giorni effettivi stimati di servizio annuale).

Il prezzo offerto dalla ditta appaltatrice sarà comprensivo di n. 5 uscite gratuite, che potranno essere richieste per soddisfare esigenze scolastiche per uscite nei paesi limitrofi.

Art. 10

L'Amministrazione qualora lo ritenga utile o necessario, può richiedere variazione nei percorsi oppure sopprimere uno o più percorsi qualora il numero degli utenti non giustifichi, a suo insindacabile giudizio, il mantenimento del percorso.

Resta inteso che qualora nel corso del contratto intervenissero disposizioni di legge modificative e/o integrative di detta normativa l'Amministrazione Comunale darà corso al conseguente adeguamento.

Considerato, altresì, che gli orari scolastici potranno, durante tutto il periodo contrattuale, subire delle variazioni che possono comportare un maggiore o un minore numero di Km mensili, il canone verrà adeguato all'inizio della variazione secondo la formula seguente:

{(importo annuale offerto/n. di Km annui previsti in appalto) x Km previsti (maggiori minori di quelli iniziali) considerati in appalto}.

Art. 11

Il prezzo di affidamento del servizio non è soggetto a revisione.

Art. 12

Nel caso di eventi eccezionali che causassero l'impraticabilità delle strade, o la sospensione dell'attività didattica per qualche plesso scolastico, potranno essere provvisoriamente modificati i percorsi e gli orari in accordo con il Comune.

In caso di sciopero o assemblea degli insegnanti o per altre cause che comportino una modifica temporanea dell'orario di inizio o della fine delle lezioni, limitatamente ad alcune classi o a singoli plessi scolastici, l'Amministrazione Comunale comunicherà alla ditta concessionaria le variazioni di orario, con l'indicazione delle scuole interessate. Nelle suddette ipotesi, la ditta è tenuta a provvedere al servizio giornaliero, senza chiedere alcun onere aggiuntivo.

Art. 13

E' vietato il subappalto, anche parziale, della presente concessione.

Art. 14

In caso di accertata accidentalità che non consenta il trasporto degli alunni, la ditta concessionaria darà comunicazione al Comune di Cazzano di Tramigna, entro un'ora dall'espletamento del servizio, dell'interruzione del trasporto. La ditta sarà comunque tenuta a garantire il prosieguo del trasporto durante la giornata, con oneri a proprio carico.

Nell'eventualità che la ditta concessionaria non provveda a quanto indicato al precedente comma, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la prestazione ad altra ditta, addebitando il maggior costo al concessionario, nei confronti del quale verrà applicata anche la relativa penale. Entro dieci giorni dall'avvenuta interruzione la ditta dovrà fornire idonea documentazione comprovante l'effettiva causa di forza maggiore. Qualsiasi sospensione del servizio, da parte del concessionario, anche di un solo giorno, potrà comportare la risoluzione del contratto, salvo provati casi di forza maggiore.

Art. 15

Per l'espletamento di tutte le obbligazioni di cui al presente disciplinare, il concessionario impiegherà il personale di propria nomina ed a proprio carico. Detto personale dovrà godere del trattamento giuridico e previdenziale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria di lavoro dei propri dipendenti.

Il personale di cui potrà servirsi il concessionario dovrà appartenere alla categoria di autisti per autolinee ed essere munito di apposita patente DK.

Gli autisti durante il servizio dovranno mantenere un comportamento riguardoso e corretto nei confronti dell'utenza.

Qualora siano riferiti atteggiamenti poco civili, dopo il terzo richiamo nullo, l'appaltatore è obbligato a sostituire l'autista.

E' compito dell'autista segnalare casi di bambini che tengano ripetutamente comportamenti che pregiudichino il normale servizio di trasporto.

Art. 16

Il trasporto deve avvenire in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti, in materia di trasporto scolastico e di persone. Qualsiasi inosservanza di quanto sopra indicato esime l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa, essendo pienamente responsabile la ditta concessionaria del servizio. La ditta concessionaria è, altresì, tenuta ad ottemperare prontamente e diligentemente a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il servizio si intende esercitato a rischio e pericolo della ditta concessionaria esercente e senza che il fatto dell'esercizio costituisca diritto a sussidio o compenso di sorta, oltre al corrispettivo pattuito.

Art. 17

La Ditta aggiudicataria è la sola personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto. E' fatto espresso divieto di cessione totale o parziale sotto pena di risoluzione del contratto medesimo. Il servizio oggetto del presente appalto non può essere concesso in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 18

Qualora nel corso del rapporto di concessione il servizio non venga attuato secondo quanto previsto nel presente capitolato speciale, il Comune potrà, dopo tre formali contestazioni, recedere dal rapporto, con semplice comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata A.R., rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla revoca della concessione nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico. Qualora l'Amministrazione Comunale riconosca l'opportunità della soppressione del servizio, o ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità, si può dar luogo alla risoluzione del rapporto. In caso di sospensione solo parziale del servizio, l'Amministrazione Comunale concedente stabilirà, a suo giudizio, le condizioni per l'eventuale proseguimento della concessione.

Art. 19

La concessione decade quando, a giudizio dell'Ente concedente, la ditta:

- a) venga a perdere i requisiti di idoneità;
- b) non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni, ovvero lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità non dipendenti da forza maggiore;
- c) non ottemperi alle direttive emanate dagli Enti in materia di trasporto pubblico locale;
- d) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità in ordine amministrativo e gestionale;
- e) si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a), del precedente comma, la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; nelle altre ipotesi, la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da formale diffida intimata al concessionario ed è esecutiva dalla scadenza del termine stabilito nella stessa per ottemperare alle prescrizioni imposte.

Art. 20

La concessione potrà essere rinnovata alle medesime condizioni del contratto stipulato, entro tre mesi dalla scadenza con richiesta scritta da parte della Ditta aggiudicataria, per uguale periodo, compatibilmente con la normativa vigente;

Art. 21

In caso di risoluzione o decadenza della concessione in atto, l'Ente concedente può accordare la concessione medesima, anche senza nuova istruttoria, alle condizioni già ammesse ed approvate, alla ditta che segue in graduatoria o, in mancanza, ad altra ditta, che presenti i requisiti di idoneità professionale morale e finanziaria ai sensi del D.M. n. 448/91.

Art. 22

Essendo il servizio effettuato solamente per l'Ente concedente, è fatto obbligo alla Ditta concessionaria di trasportare unicamente le persone risultanti dall'elenco fornito dagli Uffici Comunali e di segnalare tempestivamente eventuali anomalie.

Gli Uffici Comunali preposti alla gestione del servizio, potranno in qualunque momento, effettuare controlli sul servizio e sull'utenza.

Art. 23

Nel caso si verificassero deficienze di servizio, imputabili alla ditta appaltatrice e derivanti da inosservanza delle norme contenute nel presente Capitolato, le stesse saranno notificate per iscritto a mezzo raccomandata A.R. alla ditta concessionaria. Entro il termine di giorni dieci, dal ricevimento delle relative controdeduzioni, sarà facoltà della Giunta Comunale, con propria deliberazione, applicare le relative sanzioni pecuniarie, che variano da un minimo di euro 103,00= ad un massimo di euro 516,00=. Le sanzioni suddette, una volta deliberate, saranno detratte dalla prima fattura emessa successivamente all'adozione del provvedimento amministrativo.

Art. 24

Tutte le spese, le imposte e ogni altro eventuale onere accessorio, relativi e conseguenti alla stipula ed alla registrazione del contratto di concessione, nessuna esclusa, sono a carico della ditta appaltatrice, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 25

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti l'aggiudicatario dovrà costituire, nei modi e forme di legge, una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo netto di aggiudicazione, con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione ai sensi della L. 348/82, nel plico dovrà essere inserita copia della fidejussione.

Nei confronti dell'aggiudicatario la cauzione provvisoria sarà svincolata al momento della stipulazione del contratto, ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita appena avvenuta l'aggiudicazione.

All'aggiudicatario sarà richiesta cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La clausola fidejussoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta;
- l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

I raggruppamenti d'impresa dovranno produrre la cauzione provvisoria intestata espressamente a tutte le imprese che faranno parte del gruppo.

Detta cauzione resterà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali nonché del rimborso spese sostenute dall'Amministrazione durante lo svolgimento del servizio per cause imputabili all'aggiudicatario o a causa di inadempimenti o di cattivo svolgimento del servizio.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

La cauzione verrà svincolata solo al termine del servizio, e solo dopo accertamento da parte dell'Ente del completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Nel caso di vertenza in corso la cauzione rimarrà attiva fino alla definizione della sentenza.

Art. 26

Per tutte le controversie che dovessero sorgere fra l'Ente appaltante e la ditta concessionaria le parti rinunciano espressamente ad azioni giudiziali e si rimettono al voto di un collegio arbitrale, formato da tre componenti di cui uno scelto da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato, in mancanza di accordo tra le parti, dal Presidente del Tribunale di Verona.

Art. 27

Per quanto non previsto nel presente Capitolato speciale si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Cazzano di Tramigna ,

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Gabriella Zampicinini